

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAZZARO, MICELE, SMURAGLIA,
PAPPALARDO, PREDÀ, TAPPARO, DE LUCA Athos, LARIZZA,
PASQUINI, PILONI, VIVIANI, GAMBINI, BARRILE, ZILIO,
NIEDDU, FERRANTE e MACONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

Disciplina delle attività di facchinaggio

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività di facchinaggio manuale e meccanizzato ha subito negli ultimi anni profonde trasformazioni, misurandosi con un mercato notevolmente modificato da forti processi di riorganizzazione produttiva e dal processo complessivo di terzizzazione delle attività che hanno investito l'apparato industriale e più in generale l'intero mondo della produzione e dei servizi, compresi quelli pubblici.

Nel settore operano oltre 100.000 addetti di cui il 90 per cento è associato in cooperative o nei gruppi e carovane.

Data la fortissima prevalenza dei costi del lavoro tra i costi d'impresa, l'evasione delle obbligazioni contrattuali, previdenziali ed assistenziali ha da sempre rappresentato una leva concorrenziale distorta utilizzata da imprenditori scorretti e/o improvvisati.

Fino al 1994, la regolamentazione del settore era affidata alla legge 3 maggio 1955, n. 407, che seppure in modo insufficiente, regolava il mercato del lavoro e delle imprese delegando alle parti sociali funzioni di controllo per combattere l'abusivismo nonché la possibilità di definire regole per disciplinare l'esercizio della professione.

Ma con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, concernente la semplificazione di procedimenti amministrativi, viene abrogata, con procedura alquanto discutibile, la suddetta legge di regolamentazione dell'attività, determinando una situazione di totale assenza di controllo del settore.

Il vuoto legislativo venutosi a creare in un settore largamente interessato da fenomeni di lavoro nero e di infiltrazione malavita, ha determinato una situazione di crescente degrado causata da operatori che,

utilizzando l'assenza di regole minime per tutti i soggetti che operano nel comparto, producono lavoro senza un minimo di dignità e di tutela per i lavoratori, minando alle basi le condizioni per una corretta concorrenza tra le imprese.

Si rende quindi urgente delineare un nuovo assetto legislativo che tenga conto di queste difficoltà e contribuisca a disegnare regole certe ed adeguati strumenti di controllo.

Infatti, in periodi di recessione caratterizzati da alte percentuali di disoccupazione, grande è l'offerta di manodopera a basso prezzo, disponibile a soprassedere sulle assicurazioni sociali e sull'applicazione di diritti minimi di lavoro.

In questo quadro si inserisce questa proposta di legge impostata su tre articoli.

Con il primo articolo si definiscono e si classificano le attività di facchinaggio, cioè quelle che comprendono tutte le attività e i servizi a monte e a valle del processo produttivo, così come specificato nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, soggetto a revisione ogni tre anni.

Con il secondo articolo si prevede l'istituzione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un registro a cui devono essere obbligatoriamente iscritte tutte le imprese che intendono esercitare l'attività di facchinaggio.

Per l'iscrizione a questo registro devono essere richiesti specifici requisiti relativi, tra l'altro, alla capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e all'onorabilità dei soggetti interessati.

È opportuno prevedere anche, nel regolamento di attuazione del registro, fasce di

classificazione delle imprese, i casi di sanzioni e le modalità di sospensione e di cancellazione, ad esempio in caso di gravi e ripetute inadempienze sull'applicazione tariffarie e sul rispetto degli obblighi retributivi e contributivi.

Nel campo della legislazione italiana anche più recente sono presenti norme che individuano criteri e strumentazioni giuridiche e di controllo per attività analoghe, come, ad esempio, la legge 25 gennaio 1994, n. 82, che disciplina le attività di pulizia di disinfestazione e di sanificazione, oppure la legge che istituisce l'albo per lo smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 3 riguarda la procedura di determinazione e l'ambito di applicazione delle tariffe di facchinaggio.

Le tariffe minime sono determinate dagli Uffici regionali del lavoro, sentite le parti

sociali e trovano applicazione nei confronti di tutte le imprese che esercitano in questo settore. Tali tariffe vengono predisposte secondo criteri minimi che tengano conto del costo della mano d'opera comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, con riferimento ai contratti collettivi di categoria, oltre che delle spese di gestione e dei margini d'impresa.

La finalità di questo disegno di legge è quella di stabilire le condizioni per permettere in Italia uno sviluppo serio e qualificato delle imprese nel settore del facchinaggio-movimentazione merci, che coniughino modernizzazione con controlli a favore del lavoro regolare, flessibilità con selezione all'ingresso, per una certezza del diritto che metta gli organi dell'Amministrazione dello Stato in grado di svolgere in modo più efficace il lavoro ad essi affidato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le attività di facchinaggio previste dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e relativi decreti ministeriali di attuazione.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite disposizioni regolamentari che prevedono l'obbligo per le imprese che esercitano attività di facchinaggio nei termini e nelle forme di cui all'articolo 1, di iscriversi nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è comunque subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità, oltre ad ogni altro requisito che potrà essere indicato nelle predette disposizioni regolamentari.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonchè i casi e le modalità di sospensione, cancellazione e di reinscrizione delle imprese nei suddetti registri.

Art. 3.

1. Le tariffe minime dei lavori di facchinaggio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono determinate dagli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria della cooperazione, dei datori di lavoro e dei lavoratori, maggiormente rappresentative nel territorio.

2. Le tariffe di cui al comma 1 trovano applicazione nei confronti di tutte le imprese che svolgono lavori di facchinaggio, e vengono determinate assumendo come base minima, il costo orario della manodopera, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, con riferimento ai contratti collettivi di categoria, agli accordi-quadro regionali ove previsti, oltre che alle spese di gestione ed ai margini d'impresa.

